

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
A.S.I.A. (Associazione Scientifica Italiana Alimentazione)

Art. 1 (DENOMINAZIONE e SEDE)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "A.S.I.A.", con sede in Milano (20125) Via De Grada, 9. L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione APS.

Art. 2 (FINALITA')

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria; è necessaria solo la delibera del Consiglio Direttivo.

Le finalità che si propone l'Associazione sono:

Diffondere la cultura del cibo buono e sano.

Favorire l'alleanza strategica tra nutrimentazione e produttori.

Creare sinergie culturali e operative nel settore del cibo e dell'alimentazione salutare.

Studiare gli aspetti psicologici del benessere a tavola.

Far uscire dall'elitarismo il buon cibo (deriva negativa del cibo di qualità).

Fare chiarezza su diete salutistiche e terapeutiche.

Informare sugli sviluppi della nutrigenomica.

Favorire studi sulla correlazione tra salute-benessere-cibo (anche non "salutare").

L'Associazione intende perseguire i propri scopi statutari avvalendosi di tutti i mezzi a propria disposizione, e in particolare:

Ricerca e divulgazione delle più attuali conoscenze scientifiche concernenti i vantaggi per l'ambiente, la natura e la salute umana della nutrizione;

Individuazione di riferimenti specialistici, scientifici e istituzionali, di supporto della validità dell'alimentazione buona e sana per l'ambiente, la natura e la salute umana.

Promozione e organizzazione di attività culturali, formative, editoriali anche in campo

informatico-telematico, e qualsiasi altra attività l'Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano svolgere, in tutti gli ambiti (educativo, sanitario, produttivo, etc.).

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3 (SOCl)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono 3 categorie di soci:

a.- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, ed è soggetta al pagamento della quota sociale.

b.- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Essi sono laureati e diplomati nel settore biomedico (soci effettivi "qualificati") e persone che per professione, attività svolta e/o formazione culturale si distinguono nel perseguimento degli scopi dell'Associazione (soci effettivi "ordinari").

L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del Consiglio Direttivo di ammettere un nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

c.- Soci benemeriti cioè coloro che vengono nominati dall'Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo tra persone, enti o istituzioni per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

E' ammessa anche la figura del Sostenitore Esterno, persona che pur non presentando i requisiti di cui ai precedenti paragrafi dell'art. 3, sostiene l'Associazione con la propria attività volontaria, o con contributi di altra natura. Esso ha facoltà di partecipare e di prendere la parola nelle Assemblee, ma non ha diritto di voto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 (DIRITTI e DOVERI DEI SOCI)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione. Il socio volontario non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, tranne nei casi previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge 383/2000.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità e competenze personali.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Nessun socio deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini o lo spirito dell'Associazione, pena l'espulsione dall'Associazione. Sull'esistenza dei requisiti e degli impedimenti decide il Consiglio Direttivo.

Art. 5 (RECESSO ed ESCLUSIONE DEL SOCIO)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta o per via telematica da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 4 del presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammessa la possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea e comunque è ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 (ORGANI SOCIALI)

Gli organi dell'Associazione sono:

L'assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i casi previsti dall'art. 18, comma 2, della legge 383/2000.

Art. 7 (ASSEMBLEA)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva su eventuali opposizioni a provvedimenti di esclusione dei soci, già deliberati dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (VALIDITÀ ASSEMBLEE)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
4. E' possibile ricorrere ai nuovi sistemi di comunicazione e votazione telematica nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
6. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 (VERBALIZZAZIONI)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua vece, da un componente dell'assemblea appositamente denominato, e sottoscritte dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e trarne copia).

Art. 11 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo eletto è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea; tra i propri componenti: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e quello preventivo; predispone il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se nel corso dell'anno sociale

vengono a mancare uno o più membri (per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà da parte del Consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi dei non eletti regolarmente iscritti, ovvero con elezione alla prima assemblea.

5. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia cartacea dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.

Art. 12 (PRESIDENTE, vicepresidente e segretario-tesoriere)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è il suo portavoce ufficiale; presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

3. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati.

4. Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci verranno determinate le competenze dei 3 componenti del Consiglio Direttivo e i rapporti con le Banche e la Posta.

Art. 13 (RISORSE ECONOMICHE)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi e dalle quote associative

b) donazioni e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'operato dell'Associazione.

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 e del DLgs 460/97

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 (RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS od organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 (COORDINAMENTI)

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni similari o ideologicamente affini, associarsi a organizzazioni e Società Scientifiche internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ratifica la costituzione delle Delegazioni Regionali e delle Sezioni locali.

Art. 17 (DIVIETI e OBBLIGHI)

L'Associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:

- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- b) Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) Obbligo di redigere il rendiconto annuale;
- f) Uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Art. 18 (NORMA FINALE)

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, con esplicito riguardo agli art.11 e segg. del titolo II codice civile e la legislazione vigente in materia di APS.